



COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

- Provincia di Cremona -

Via Garibaldi 14 – 26023 Grumello Cremonese ed Uniti

Tel 0372 70171 – fax. 0372 729658

REGOLAMENTO COMUNALE
di
POLIZIA MORTUALE
e CIMITERIALE

in attuazione del

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

2[^] edizione

allegato alla deliberazione di C.C. n. 4 del 27.02.1996
modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 15.12.2016

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 8 e segg. del DPR 10 settembre 1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiori a 0,66 mm, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesso non meno di 25 mm.

Art. 5

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte e del defunto, impresso a metallo. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e che qui si intendono riportati.

Art. 6

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro. *Anche per le estumulazioni* valgono le norme di cui all'art. 55.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere

inserirle nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali *esumazioni* devono essere eseguita alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Locale e dell'incaricato del Servizio di custodia.

Art. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non siano passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del Servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'ASL competente chiunque esegua sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 12

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 13

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite

negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora per il tributo di speciali onoranze sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere – trascorso il periodo di osservazione – deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che – caso per caso – saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che – col mezzo di trasporto prescelto – si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quanto il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti ad imbalsamazione.

Art. 21

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se pervia ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

Per i trasporti di salme da o per Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia R. D. 1° luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 23

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà essere depositato il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L.

Art. 24

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per

quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferma restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Capo III

INUMAZIONI (Campo Comune)

Art. 27

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ad al livello delle falde.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Art. 28

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro a quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

Le fosse per inumazione di cadavere di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza media di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente – se necessario – il coperchio della cassa in legno.

Lo spessore della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

Per il calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato, spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc...

Art. 34

Tanto nelle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono pure ammessi arbusti di altezza non superiore a m.1,1. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata ogni opera muraria.

Art. 35

Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A)

Tari ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, l'anno il mese e il giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture Private)

Art. 36

Il Comune può concedere ai privati l'uso di

- a) Area per cappelle gentilizie
- b) Area per tombe di famiglia (tumuli e sopraelevazione tumuli)
- c) Forni o loculi individuali
- d) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 37

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) b) e c) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondente ai requisiti di cui all'art. 30 del 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 38

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

Le cappelle gentilizie possono essere concesse a

- a. una o più persone per esse esclusivamente
- b. una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c. enti, corporazioni, fondazioni

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della cappella, per eredità ai legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella cappella gentilizia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
- i fratelli e le sorelle consanguinee
- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

I concessionari della cappella gentilizia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la esumazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo quarant'anni dalla prima tumulazione, le altre salme di dette

persone possono essere estumulato e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché trovino le condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 41

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 41 bis

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a. in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b. in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale edifichi la tomba di famiglia;
- c. in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;
- d. in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale edifichi la tomba di famiglia;
- e. in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti.

Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto un deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che il richiedente già concessionario dell'area edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni, il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Nel caso di cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione, stabilita per i loculi individuali e che è stata depositata all'atto della richiesta.

Nel caso di cui alla lettera d) il Comune farà effettuare un deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e deterrà 1/40 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai 6 mesi e per il primo anno 1/40 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata negli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Nel caso in cui alla lettera e) il comune farà effettuare il deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e deterrà 1/40 per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi

per l'occupazione e per il primo anno 1/40 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari l'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invito ad integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione). Ogni qualvolta venga richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale, dovrà essere esibita al comune la dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

Art. 42 - Durata e rinnovo delle concessioni

Le nicchie, i loculi, i tumuli e le sopraelevazioni possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 (quaranta) dalla data di tumulazione della salma iscritta nell'atto di concessione, fatto salvo la proroga del periodo intercorrente dalla data di stipula e quella di tumulazione effettiva. La proroga è concessa in quarantesimi sulla base della tariffa vigente al momento della tumulazione.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientrerà in possesso della nicchia, del loculo, del tumulo o della sopraelevazione, facendo porre i resti nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione secondo le tariffe in vigore all'epoca della scadenza, differenziate per periodi di 10, 20, 30 e 40 anni¹.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali tumulazioni e loculi individuali.

Art. 42 bis - Prenotazioni

E' concessa la prenotazione dei loculi a richiedenti che abbiano compiuto il 65° anno di età. Nel caso di concessione di loculo al momento del decesso è data la facoltà al coniuge superstite, indipendentemente dall'età, di prenotare il loculo adiacente secondo i criteri sotto specificati:

- l'assegnazione dei loculi per i primi quattro piani avverrà in senso verticale, pertanto dal basso verso l'alto per ciascuna fila; per quanto attiene al quinto ed al sesto piano l'assegnazione può avvenire in senso orizzontale.
- Non potranno essere assegnati ed abbinati loculi appartenenti al secondo ed al terzo piano.

E' data facoltà al richiedente di poter – in caso di loculi adiacenti concessi a coniugi – di poter dare uguale scadenza temporale ad entrambe le concessioni.

Per le aree destinate a tombe di famiglia (tumuli e sopraelevazioni) non è ammessa prenotazione. L'assegnazione avverrà in ordine progressivo del campo destinato a tali sepolture fino ad esaurimento dello stesso.

Al momento dell'assegnazione dell'area per la sopraelevazione di un tumulo il richiedente è tenuto a pagare una proroga in quarantesimi per il tempo intercorrente dalla data di scadenza della concessione del tumulo e quella della sua sopraelevazione.

E' fatto divieto di costruire manufatti per tumuli lungo i muri perimetrali del cimitero, fatto salvo il rinnovo delle concessioni dei tumuli e loro sopraelevazioni già esistenti.

Art. 43

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver richiesto ed ottenuto il

¹ modifica introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15-12-2016

permesso del Comune. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide per oltre quindici centimetri.

Art. 43 bis – Retrocessione concessioni

E' consentita, previa deliberazione di G.C., la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore al momento della retrocessione in ogni altro caso.

I loculi liberati da feretri a seguito di estumulazione ordinarie o straordinarie rientrano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 44

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'USSL e sentita la Commissione Edilizia del Comune. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette cappelle debbono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita seguendo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 45

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 46

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, potrà essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco

Art. 47

La concessione delle aree per cappelle gentilizie hanno durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno richiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e vane ricerche di rintraccio egli stessi; quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48 – Concessioni perpetue

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975 n. 803, *potranno* essere revocate quando siano trascorsi 50 (o 20) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR 285/1990.

Art. 49

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 49 bis

Le cappelle devono essere costruiti entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al Concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o dalla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, allorché qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini di interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per esser cremati.

Entro il mese di settembre si procede alla stesura di uno scadenziario delle concessioni che sarà esposto all'Albo cimiteriale prima del 1° novembre e per tutto l'anno successivo.

Art. 51

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero occupate.

Art. 52

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'Ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 26.

Le lapidi, i cippi ecc... dovranno essere ritirati dal custode del Cimitero e rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse in successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 40 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella casa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Qualora alla scadenza della concessione non siano trascorsi i 40 anni di permanenza della salma nella sepoltura, la concessione potrà essere prorogata per il periodo necessario in quarantesimi alla tariffa vigente alla scadenza della concessione.

Art. 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 285/1990 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente regolamento.

Art. 55

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'USSL e del custode del Cimitero.

In caso di estumulazione straordinaria ordinate dall'Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

Per eseguire una esumazione od una estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi automatici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quanto la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfestazione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfestazione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3xmille. I necrofori, i custodi, agli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.

Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 57

Nei casi di esumazioni o di estumulazione autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme dei compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste nella tabella annessa al presente regolamento.

Capo VI

CREMAZIONE – IMBALSAMAZIONE - AUTOPSIE

Art. 58

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale, abilitato ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitari dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 60

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere deposte in un colombaio appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite con Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del Cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'ufficio dello Stato Civile.

Art. 64

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale ratifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza la comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 65

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio della professione e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare per giustificati motivi, la sepoltura e – compatibilmente con la disponibilità – concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 68

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
- c) una camera mortuaria
- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali
- e) un ossario comune
- f) un edificio (colombario) per accogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

Art. 69

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo
- b) gli addetti ai lavori del cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 70

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra
- c) è tenuto a denunciare all'autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71

Il custode del cimitero:

- a) ritira apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ad ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- j) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- k) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 72

Speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed estumulazione dei cadaveri.

Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo della tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel

terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri servizi simili.

Vigila per la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

E' al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nei servizi di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

Art. 73

Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco o in mancanza del Sindaco:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc...
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Il custode, quanto è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Art. 74

Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò no abbiano a subire danni di sorta.

Art. 75

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per messo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo i casi di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro a quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadavere di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78

E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

Le ossa ce si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 79

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento, sul cippo, sempre a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa autorizzazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.

E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 80

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro, questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art. 82

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi dove avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi una tomba di propri familiari.

Art. 83

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non si possono più rimettere a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provveder alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 88

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc... come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 89

Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e pensali ai sensi di legge.

Capo X CONTRAVVENZIONI

Art. 91

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 388 – 339 – 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 92 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per una durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche senza il concessionario.

Art. 93 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione, di cui all'art. 49 bis, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti dal Responsabile dell'ufficio.

Art. 94 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopo di che il Sindaco predisporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 95 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata la domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa di limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97

Salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 98

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 99

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Addì, 27.02.1996